

Oggetto: Risposta a quesito.

E' stato posto il quesito diretto a conoscere quale disciplina si applichi nell'ipotesi di gestione esternalizzata del servizio di accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, diritti di affissione e tassa per l'occupazione di suolo pubblico, canone di parcheggio, per il quale è previsto contrattualmente che in concessionario e/o affidatario, sia titolare dell'intera entrata, con l'obbligo di corrispondere all'Ente concedente un canone fisso annuo.

In particolare si chiede di conoscere se sussista o meno, nell'ipotesi sopra delineata, l'obbligo del Comune, sul cui conto corrente di tesoreria sia stata versata l'entrata, di riversare al concessionario quanto incassato o se tale riversamento sia precluso dal vigente ordinamento.

Non nascondiamo il nostro stupore nell'apprendere che vi sia un Ente che rifiuti di conformare il proprio comportamento ad una regola che egli stesso si è data allorquando ha deciso di affidare il servizio ad una società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97 con espressa previsione che il gettito dell'entrata fosse di competenza della società concessionaria, a sua volta contrattualmente vincolata al versamento di un canone fisso annuo, a prescindere dal gettito dell'entrata realizzato per quella annualità.

Per quanto risulti a chi scrive non vi è alcuna disposizione che impedisca all'Ente di adempiere ad una obbligazione contrattuale, ragione per la quale sussiste, da parte dello stesso, l'obbligo di riversare quelle somme al concessionario in quanto le stesse appartengono alla sua sfera giuridica, per espressa previsione contrattuale.

La fattispecie innanzi delineata trova disciplina nell'art. 168 del TUEL a mente del quale le spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro costituiscono, al tempo stesso, un debito ed un credito per l'ente.

I servizi conto terzi sono un argomento sempre molto dibattuto nell'ambito dei bilanci comunali tanto da costituire nel tempo oggetto di varie deliberazioni della Corte dei Conti volte a fare chiarezza dei numerosi dubbi che sorgono per la loro esatta individuazione. Le entrate e le spese per servizi per conto terzi, in base all'art. 168 del TUEL, riguardano poste che rappresentano per l'ente un credito e, al tempo stesso, un debito. Parallelamente si stabilisce il principio per cui entrate e spese di tale tipologia devono equivalersi.

Dalla disposizione normativa si ricava che le suddette poste rappresentano mere partite di giro, autofinanziate tramite un rapporto di reciproca

correlazione del titolo. Inoltre, la correlazione del titolo e l'equivalenza numeraria mostrano l'assenza di "parte propria" dell'ente locale gerente nell'affare sottostante, nella misura in cui non v'è rischio per la finanza dello stesso. Si tratta, cioè, di somme da incassare ed erogare per la realizzazione di un "altrui interesse", ascrivibile ad altri soggetti giuridici, tenuti a lasciare finanziariamente indenne l'ente locale.

Per quanto sopra esposto è di tutta evidenza che ricevuto il versamento dell'entrata, sia tributaria che patrimoniale, che costituisce al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, il riversamento della stessa, non comportando alcuna discrezionalità (come individuate dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23.06.2011, n.1189) diviene un obbligo contrattuale al quale l'Ente, e per esso, il funzionario responsabile, non può sottrarsi senza incorrere in responsabilità per danno.

In tanto il reso parere.

Roma, 17 giugno 2020.

ANACAP
Il Presidente
Avv. Pietro di Benedetto